

COMUNE DI LAGONEGRO

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Ambito di applicazione

Articolo 2 Principi generali

PARTE SECONDA

ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO PRIMO

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Articolo 3 Statuto del contribuente

Articolo 4 Chiarezza delle norme regolamentari

Articolo 5 Certezza delle norme

Articolo 6 Pubblicità dei provvedimenti comunali

Articolo 7 Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari

Articolo 8 Avviso bonario

CAPO SECONDO

RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

Articolo 9 Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali

Articolo 10 Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali

Articolo 11 Comunicazioni di atti ed informative all'ufficio tributi

PARTE TERZA

CAPO PRIMO

RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

Articolo 12 Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

Articolo 13 Soggetto gestore delle entrate

Articolo 14 Modalità di pagamento dei tributi e delle entrate patrimoniali

Articolo 15 Entrate patrimoniali

Articolo 16 Riscossione coattiva

Articolo 17 Rateazione dei debiti non assolti

Articolo 18 Controlli ed accertamenti

Articolo 19 Autotutela

CAPO SECONDO

NORME PARTICOLARI SULLA RISCOSSIONE

Articolo 20 Differimento dei termini per decesso del proprietario

Articolo 21 Eredità giacente

CAPO TERZO

RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

Articolo 22 Oggetto

Articolo 23 Cause ostative

Articolo 24 Regolarizzazione dei versamenti irregolari od omessi

Articolo 25 Regolarizzazione di altre violazioni

Articolo 26 Procedura

Articolo 27 Errore scusabile

Articolo 28 Cause di non punibilità

Articolo 29 Rinvio

CAPO QUARTO

DIRITTO D'INTERPELLO

Articolo 30 Oggetto

Articolo 31 Materie oggetto di interpello

Articolo 32 Procedura

Articolo 33 Effetti

Articolo 34 Competenza

CAPO QUINTO

COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

Articolo 35 Oggetto

Articolo 36 Conto corrente del contribuente

CAPO SESTO

TERMINI E INTERESSI

Articolo 37 Unificazione dei termini di accertamento, liquidazione, rimborso

Articolo 38 Misura degli interessi moratori

CAPO SETTIMO

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 39 Accertamento con adesione

Articolo 40 Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

Articolo 41 Attivazione del procedimento di definizione

Articolo 42 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale

Articolo 43 Procedimento ad iniziativa del contribuente

Articolo 44 Effetti dell'invito a comparire

Articolo 45 Atto di accertamento con adesione

Articolo 46 Perfezionamento della definizione

Articolo 47 Effetti della definizione

Articolo 48 Riduzione delle sanzioni

Articolo 49 Norme transitorie

NORMA FINALE

Articolo 50 Entrata in vigore

PARTE PRIMA
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina l'accertamento, la liquidazione, il rimborso, la riscossione ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di
2. Oltre ad ogni disposizione di legge inderogabile, valgono le altre non derogate, e le norme regolamentari comunali particolarmente sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2

Principi generali.

1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del comune quale soggetto attivo dei tributi, e delle altre entrate non tributarie nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

PARTE SECONDA
ENTRATE TRIBUTARIE
CAPO PRIMO
STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Articolo 3

Statuto del contribuente.

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il comune, particolarmente quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:
 - chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
 - pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
 - semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
 - rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

Articolo 4
Chiarezza delle norme regolamentari.

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentirne una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nella applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.
3. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi.
4. Qualora norme di legge rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del presente regolamento, ovvero parte di essa, il comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.

Articolo 5
Certezza delle norme.

1. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di tre mesi dalla loro entrata in vigore.
2. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al capo quarto del presente regolamento.

Articolo 6
Pubblicità dei provvedimenti comunali.

Il comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti comunali in materia tributaria, ed in generale sulle entrate, secondo le norme di cui al capo secondo della parte seconda di questo regolamento.

Articolo 7
Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari.

1. I regolamenti dei singoli tributi devono tener conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge stessa.
2. Per le esigenze di semplificazione tributaria, con il presente regolamento, tra l'altro:

- vengono unificati, per quanto ammesso dalla legge, i termini di accertamento, le modalità di pagamento dei tributi comunali, i termini di rimborso, la misura degli interessi moratori sia a debito che a credito dei contribuenti;
- viene introdotto l'istituto della compensazione tributaria secondo le disposizioni del capo quinto della parte seconda del presente regolamento;
- viene istituito il servizio per gli adempimenti tributari di cui al successivo articolo 12.

Articolo 8

Avviso bonario.

1. Prima di procedere all'emissione di atti di liquidazione, di accertamento, o di irrogazione di sanzioni, inerenti ad un tributo, il funzionario responsabile ha l'obbligo di invitare il contribuente, a mezzo di un avviso, a chiarire la sua posizione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'ufficio.
2. Il contribuente ha facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali.

CAPO SECONDO

RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

Articolo 9

Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali.

1. Il servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato almeno nel rispetto delle seguenti modalità:
 - apertura di sportelli in tutti i giorni feriali con massima possibilità di accesso per i disabili;
 - attivazione di sportelli telefonici e su reti informatiche;
 - affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
 - distribuzione di vademecum informativi sui tributi in vigore;
2. Le informazioni ai cittadini riguardano gli obblighi tributari ed i regimi agevolativi comunque denominati. E' sempre possibile ottenere, verso rimborso della spesa, una copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi locali.
3. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie di particolare complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati, che devono essere fissati entro quindici giorni dalla richiesta. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 21 in materia di interpello.

Articolo 10

Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali.

1. Il Comune trasmette, entro trenta giorni dall'esecutività delle relative deliberazioni, alle associazioni rappresentative di interessi diffusi, ai centri di assistenza fiscale e agli ordini professionali, che ne facciano richiesta, i regolamenti comunali in materia tributaria, le modificazioni degli stessi, le tariffe e le aliquote annualmente deliberate.
2. Il Comune trasmette altresì ai medesimi soggetti, che ne facciano richiesta, i pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpello, che rivestano interesse generale. Nella copia dei pareri è omissivo ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellanti e dei loro elementi patrimoniali.

Articolo 11

Comunicazioni di atti ed informative all'ufficio tributi.

1. Il Comune non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Il contribuente può presentarli al fine di semplificare e rendere più veloce il procedimento.
2. Il soggetto gestore delle entrate comunali riceve in esenzione da spese o diritti dagli uffici competenti dell'Amministrazione comunale una copia di tutti gli atti amministrativi o contrattuali, comunque denominati, aventi rilevanza per le entrate del Comune, ovvero richiesti per tale rilevanza, immediatamente, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data in cui gli stessi siano divenuti esecutivi o comunque efficaci.

PARTE TERZA

CAPO PRIMO

RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI.

Articolo 12

Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un funzionario Responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.

Al Segretario Comunale sono affidati compiti di consulenza, collaborazione e garanzia nei confronti degli organi dell'Ente e del funzionario incaricato.

Il funzionario Responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

In particolare il funzionario cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti;

- controllo; liquidazione; accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
 - d) cura il contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Articolo 13

Soggetto gestore delle entrate.

1. A tutte le funzioni ed attività di gestione, comprese esemplificativamente quelle di riscossione, liquidazione, accertamento, di tutte le entrate tributarie comunali, provvede direttamente l'ufficio tributi comunale. Oltre alla gestione diretta, delle fasi di liquidazione, accertamento, riscossione delle entrate comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:
 - a) gestione associata con altri enti locali ai sensi degli articoli 30 e seg. del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) affidamento mediante convenzione a Società o Impresa ai sensi dell' art. 113 del citato T.U. 267/2000 come modificato dalla Legge 448/2001 dal D.L. 269/2003, dalla Legge 350/2003 e dalla Legge 308/2004.
 - c) Affidamento mediante concessione al concessionario del servizio di riscossione di cui al D. Lgs 13 aprile 1999 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni
 - d) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs 446/1997.
2. La riscossione delle entrate è effettuata secondo i termini e le modalità fissate dalla legge, dal presente regolamento e da ogni altra disposizione rilevante.

Articolo 14

Modalità di pagamento dei tributi e delle entrate patrimoniali.

1. Il soggetto gestore delle entrate comunali predispone sistemi di pagamento delle stesse aggiuntivi al versamento in contanti, tra i quali il pagamento mediante assegno, il versamento in contocorrente postale e bancario, il versamento tramite carta di credito o bancomat anche con disposizione telefonica, o attraverso rete informatica, il versamento tramite delega bancaria.
2. In caso di versamento mediante bonifico bancario, ovvero altro ordine assimilabile, il versamento che sia andato a buon fine si considera effettuato nel

giorno determinato per la valuta riconosciuta al destinatario e purché l'ordine sia effettuato prima della scadenza dei termini di pagamento.

3. Nel caso di versamento mediante assegno bancario, questo si considera effettuato nel giorno di presentazione del titolo al destinatario del pagamento ed a condizione che vada a buon fine.

Articolo 15

Entrate patrimoniali.

1. Per la riscossione delle entrate patrimoniali affidate al soggetto gestore delle entrate, quest'ultimo può avvalersi dell'avviso di cui all'articolo 8 di questo regolamento.

Articolo 16

Riscossione coattiva.

1. La riscossione coattiva delle entrate è effettuata dal soggetto gestore con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali, particolarmente attraverso l'ingiunzione di cui al Regio Decreto numero 639 del 1910. Il soggetto gestore può, a proprie spese, affidare la riscossione coattiva al concessionario di cui al Decreto Legislativo 112/99, sulla base della convenzione accessoria di cui all'articolo 3 dello stesso decreto.

2. Non si procede alla riscossione coattiva di nessuna entrata di entità inferiore al compenso che si debba pagare per la loro riscossione.

Articolo 17

Rateazione dei debiti non assolti.

1. Le somme intimate in avvisi di liquidazione o accertamento, salvo quanto stabilito per l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale, ovvero da altre discipline speciali, nonché in altre ingiunzioni per debiti non assolti nei termini, possono essere dilazionate in un massimo di trentasei mesi, con rate mensili, bimestrali o trimestrali, con provvedimento del funzionario responsabile del tributo. Il provvedimento è subordinato alla esatta dimostrazione di uno stato di difficoltà economica che impedisca il pagamento in una unica soluzione.

2. Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso, e delle possibilità di pagamento del debitore.

3. Quando la rateazione supera il periodo di un anno, sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura del saggio legale.

4. Il debitore deve consegnare al soggetto gestore le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento, entro i termini, di due rate anche non

consecutive, determina l'obbligo di pagamento, entro quindici giorni e in unica soluzione, del debito residuo.

Articolo 18 **Controlli ed accertamenti.**

1. Il soggetto gestore delle entrate controlla il loro regolare assolvimento assumendo tutti i provvedimenti di accertamento, liquidazione, esecuzione, sanzionamento, ed altri, che la legge consente per il recupero delle somme dovute.

2. Le sanzioni per il ritardato od omesso pagamento possono essere irrogate direttamente negli atti di riscossione coattiva, così come previsto dall'articolo 17 del dlgs 472/97, sul sanzionamento tributario.

3. Il soggetto gestore delle entrate ha diritto di accedere, in esenzione da qualsiasi spesa, a tutte le informazioni presso archivi pubblici e privati che debbano essere resi conoscibili ai controlli tributari.

Articolo 19 **Autotutela.**

Il Responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

Nella valutazione del procedimento il Responsabile del Servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.

Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole dal Comune.

CAPO SECONDO **NORME PARTICOLARI SULLA RISCOSSIONE**

Articolo 20 **Differimento dei termini per decesso del proprietario.**

1. In deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo numero 504 del 30/12/1992, il versamento dei tributi da parte degli eredi può essere eseguito, per quanto concerne gli immobili posseduti dal defunto, entro sei mesi dalla data del decesso.

Articolo 21
Eredità giacente.

1. Il curatore dell'eredità giacente è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi inerenti i tributi comunali nei limiti dell'attivo ereditario. E' tenuto inoltre a presentare le comunicazioni di variazione relative agli immobili posseduti dal defunto l'anno successivo a quello in cui si è aperta la successione, ovvero è stato nominato; qualora nel frattempo sia intervenuta accettazione da parte dell'erede, dette comunicazioni dovranno essere presentate da quest'ultimo.
2. Negli altri casi l'erede successivamente accettante provvede comunque alla comunicazione del suo acquisto ed all'eventuale conguaglio dei singoli tributi versati, entro tre mesi dalla accettazione.
3. Qualora il curatore dell'eredità giacente, per l'assolvimento degli obblighi tributari debba vendere i beni ereditari, il tributo è versato entro tre mesi dall'incasso del prezzo di vendita.
4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche nei casi di devoluzione di eredità sospensivamente condizionata ovvero a favore di un nascituro.

CAPO TERZO
RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

Articolo 22
Oggetto.

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali.

Articolo 23
Cause ostative.

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

Articolo 24
Regolarizzazione dei versamenti irregolari od omessi.

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta:
 - a) ad un ottavo del minimo, se entro trenta giorni dalla scadenza vengono corrisposti il tributo dovuto e la sanzione così ridotta;

- b) ad un sesto del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'infrazione è stata commessa vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto, e la sanzione così ridotta. In caso di inesistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica, la regolarizzazione deve avvenire entro un anno dalla commissione dell'infrazione;
- c) ad un quinto del minimo, se entro l'avvio dell'attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione, vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto, e la sanzione così ridotta.

Articolo 25

Regolarizzazione di altre violazioni.

1. In caso di violazione di altri adempimenti tributari, incluse le violazioni che incidono sul contenuto della dichiarazione e l'omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione è ridotta:

a) ad un ottavo del minimo, se entro novanta giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento l'interessato regolarizza la posizione e versa il tributo dovuto e la sanzione così ridotta;

b) ad un sesto del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'infrazione è stata commessa, viene regolarizzata la posizione e vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto, e la sanzione così ridotta.

In caso di inesistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica, la regolarizzazione deve avvenire entro un anno dalla commissione dell'infrazione;

c) ad un quinto del minimo, se entro l'avvio di attività di accertamento da parte del Comune, di cui

l'interessato abbia ricevuto notificazione, viene regolarizzata la posizione e vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto e la sanzione così ridotta.

2. Nelle ipotesi di violazioni incidenti sul contenuto della dichiarazione, quali ad esempio infedeltà,

omissioni ed altro, la regolarizzazione richiede anche la presentazione di una dichiarazione integrativa, che sani le irregolarità ovvero le omissioni oggetto di ravvedimento.

3. In caso di violazioni non incidenti sul pagamento del tributo, salvo quanto previsto negli articoli

seguenti in tema di esimenti, la regolarizzazione può avvenire senza applicazione di sanzioni se l'obbligo è assolto entro tre mesi, con l'applicazione delle sanzioni previste nelle lettere b) e c) del primo comma di questo articolo,

se l'obbligo è assolto nei termini rispettivamente fissati da quelle due disposizioni.

Articolo 26 **Procedura.**

1. Competente alla gestione della procedura è l'ufficio tributi comunale o il soggetto gestore delle entrate comunali.
2. Per i tributi per i quali fosse previsto il versamento su liquidazione dell'amministrazione, l'interessato dovrà presentare la dichiarazione integrativa nel termine stabilito dall'articolo 15 del presente regolamento, evidenziando le violazioni che intende regolarizzare. L'amministrazione provvederà di conseguenza a liquidare il tributo, gli interessi legali e la sanzione ridotta secondo la disciplina della relativa entrata. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento della somma.

Articolo 27 **Errore scusabile.**

1. Nel caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione integrativa, relativi ad una ipotesi di ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove l'irregolarità entro trenta giorni dalla richiesta di regolarizzazione.

Articolo 28 **Cause di non punibilità.**

1. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attività di accertamento. Resta ferma la diretta applicabilità di ogni altra norma di legge in materia di esimenti, che stabilisca un trattamento più favorevole per il contribuente.
2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

Articolo 29 **Rinvio.**

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente capo in maniera più favorevole per il contribuente, resta ferma l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ed ogni altra sul sanzionamento tributario.

CAPO QUARTO
DIRITTO D'INTERPELLO

Articolo 30

Oggetto.

1. Il presente capo è emanato ai sensi degli articoli 50 della legge n. 449/97 e 52 del D. Lgs. n. 446/97 e disciplina il diritto d'interpello dei contribuenti dei tributi comunali.

Articolo 31

Materie oggetto di interpello.

1. I contribuenti possono presentare all'amministrazione delle domande sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali che riguardino la loro posizione contributiva.

Articolo 32

Procedura.

1. L'interpello si propone attraverso l'invio di una istanza circostanziata all'ufficio competente alla gestione delle entrate tributarie, debitamente sottoscritta, contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente deve altresì indicare l'interpretazione normativa suggerita.

2. La presentazione della istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.

3. Fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 23, il termine per la risposta è di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, estensibili di altri trenta giorni qualora la risposta richieda una istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici.

4. Di tale proroga dovrà essere data comunicazione al contribuente prima della scadenza del termine ordinario.

5. Il parere motivato emesso deve essere notificato al richiedente a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno.

Articolo 33

Effetti.

1. La risposta dell'amministrazione vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di cui ai precedenti articoli, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
2. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, anche se desunta ai sensi del comma precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che abbia ricevuto una risposta dall'amministrazione oltre i termini indicati nel precedente articolo 22.
4. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione interpretativa anche giurisprudenziale deve essere comunicato al richiedente e può consentire l'esercizio della ordinaria attività di accertamento, limitatamente ai comportamenti effettuati dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

Articolo 34

Competenza.

1. Competente a gestire la procedura di interpello è il funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce.
2. Il funzionario ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, miranti a precisare e chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni sospende il decorso del termine di cui all'articolo 22 del presente regolamento sino all'avvenuta ricezione della risposta del contribuente.

CAPO QUINTO

COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

Articolo 35

Oggetto.

1. Non è ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali.

Articolo 36

"Conto corrente" del contribuente.

1. L'ufficio Tributi o Il soggetto gestore della riscossione predisponde ed invia ad ogni contribuente, con congruo anticipo rispetto alle scadenze, un avviso di pagamento con l'indicazione del debito dovuto e del termine di pagamento per esso. L'avviso è predisposto sulla base delle dichiarazioni presentate dal

contribuente, e, per semplificare il rapporto tra il comune ed i contribuenti, può essere unico per più entrate.

2. Il mancato invio o ricevimento dell'avviso, ovvero l'errata indicazione del dovuto contenuta nello stesso, non esime il contribuente da ogni responsabilità per qualsiasi difetto di pagamento.

3. L'avviso contiene l'indicazione analitica degli elementi sulla base dei quali è determinato il debito.

4. Il contribuente, oltre a provvedere al pagamento di quanto effettivamente dovuto, indipendentemente dall'indicazione contenuta nell'avviso, è tenuto a comunicare all'ufficio tributi del Comune o al soggetto gestore della riscossione gli elementi errati indicati nell'avviso.

5. Le avvertenze di cui al 2° ed al 3° comma di questo articolo sono esposte negli avvisi.

CAPO SESTO TERMINI E INTERESSI

Articolo 37

Unificazione dei termini di accertamento, liquidazione, rimborso.

1. Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di liquidazione dei tributi comunali devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione ovvero, se non sussiste l'obbligo di dichiarazione, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento del tributo.

2. Il termine di presentazione dell'istanza di rimborso relativamente a tutti i tributi comunali è di cinque anni, decorrenti dal pagamento ovvero, se successiva, dalla data di sopravvenuto definitivo riconoscimento del diritto al rimborso. Sono fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge.

3. Sulle somme dovute ai contribuenti maturano gli interessi dal giorno del pagamento non dovuto.

Articolo 38

Misura degli interessi moratori.

1. La misura degli interessi, sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi, è fissata nella misura pari al saggio legale con maturazione per ogni semestre compiuto, salvo che la legge non stabilisca una misura più favorevole per i contribuenti.

CAPO SETTIMO

Accertamento con adesione

Articolo 39

Accertamento con adesione

Nell'esercizio della facoltà regolamentare di cui all'art. 59 co. 1 lett. m) del D.lgs n.446/1997, viene introdotto sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto legislativo 19.6.1997 n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni e limitatamente alla presente imposta, l'istituto dell'accertamento con adesione, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Articolo 40

Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per atti di accertamento. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
2. L'accertamento con adesione è limitata ai soli accertamenti sostanziali e presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cd. " di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
3. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio ed oneri di soccombenza di un eventuale ricorso.
4. In ogni caso resta fermo il potere dell'ufficio di annullare, in tutto e in parte, oppure revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Articolo 41

Attivazione del procedimento di definizione

Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio Comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;

b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 42

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

1) L'ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente e ad accertamento formato, prima della notificazione dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione:

- 1) il giorno, l'ora ed il luogo dell'incontro;
- 2) il nominativo del responsabile del procedimento;
- 3) il periodo o i periodi d'imposta suscettibili di definizione;
- 4) i dati e le notizie rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso del comune.

2. L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio.

3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il comune ai fini dell'attività di controllo e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa impositiva del Comune.

Articolo 43

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnandola direttamente all'ufficio comunale) di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico. Il contribuente deve presentare istanza in un esemplare per ogni atto di imposizione notificato.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli del pagamento del tributo.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio formula l'invito a comparire.

Articolo 44 **Effetti dell'invito a comparire**

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale da parte del responsabile del tributo o suo delegato.

Articolo 45 **Atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione, che va sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo o suo delegato.
2. Nell'atto occorre indicare:
 - la motivazione dell'accertamento;
 - la liquidazione della imposta dovuta e degli interessi;
 - l'ammontare delle sanzioni dovute;
 - la modalità di pagamento prescelta (rateale o in unica soluzione).
2. Il comune è tenuto a dare comunicazione scritta al contribuente della somma da pagare risultante dall'atto di accertamento con adesione.

Articolo 46 **Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, e con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo, il contribuente fa pervenire all'Ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a

eguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento, qualora la somma dovuta superi gli importi di cui all'art. 10 comma 2, può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di sei rate mensili di pari importo, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla redazione dell'atto. Entro lo stesso termine di 10 giorni il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza della prima rata in tal caso l'accertamento con adesione si perfeziona con il pagamento della prima rata. Competente all'esame dell'istanza è il responsabile del tributo o suo delegato e qualora non ricorrano gravi ragioni, l'istanza viene accolta. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati dalla data dell'atto di adesione.

Articolo 47 **Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità dell'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi sconosciuti alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso alla data medesima.

Articolo 48 **Riduzione delle sanzioni**

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge fatte salve misure diverse fissate dalla normativa statale.

Articolo 49 **Norme transitorie**

1) L'accertamento con adesione è applicabile con riferimento ai periodi di imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.

2) E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

3) Viene fatta salva ogni altra diversa disposizione normativa statale che modifichi il presente istituto come introdotto dal decreto legislativo n. 218/1997.

NORMA FINALE.

Articolo 50

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, che si compone di n. 48 articoli, entra in vigore il giorno 1 gennaio 2010.
2. E' abrogata ogni precedente disposizione regolamentare incompatibile con il presente Regolamento.